Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 novembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1963, n. **1442.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — MEDICI — COLOMBO — TOGNI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 novembre 1963, n **1443.**

Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, viene inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda medesima su domanda da presentare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo superamento di un esame di idoneità.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile determina con propri provvedimenti le modalità dello esame di idoneità a seconda delle categorie di personale.

Le nomine hanno luogo a titolo di prova.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che viene elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento stesso è altresì subordinato alla condizione che gli interessati intrattengano rapporto di lavoro con l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano, alla stessa data, prestato la propria opera, nei servizi già ritenuti utili per la loro assunzione a contratto di diritto privato, per almeno 300 giornate di effettivo servizio, cumulativamente considerate alle dirette dipendenze dell'Azienda ed alle dipendenze delle imprese private.

L'inquadramento viene effettuato nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni di utilizzazione nel rapporto di diritto privato, secondo la perequazione economica, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento medesimo viene effettuato in altra qualifica di prima assunzione anche di gruppo inferiore.

E' escluso dall'inquadramento il personale che fruisca di trattamento ordinario di pensione per precedente rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o sia titolare di assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza per gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Art. 3.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli si applicano, ai fini del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di età indicato all'articolo 2, ma non quello massimo previsto, per il collocamento in quiescenza, dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

A favore dei suddetti lavoratori verrà conservata la iscrizione ai fondi di previdenza di cui al precedente comma e nei loro confronti, ai fini del collocamento a riposo, saranno da considerarsi i limiti massimi di età previsti dagli ordinamenti dei fondi medesimi.

Art. 5.

Il rapporto di lavoro di diritto privato alle dipendenze dell'Azienda viene automaticamente rinnovato fino alla data di inquadramento del personale interessato nei ruoli organici dell'Azienda.

Dalla stessa data cesserà dal rapporto di lavoro di diritto privato il personale che non otterrà l'inquadramento per mancanza di requisiti o delle condizioni previsti nella presente legge.

Art. 6.

Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono aumentati delle aliquote indicate nell'annessa tabella (allegato n. 1), limitatamente alle qualifiche specificate nella tabella stessa.

Art. 7.

Alle maggiori spese di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1963-64, nei capitoli « forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1963

SEGNI

Leone — Corbellini — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Allegato N. 1

TABELLA DI AUMENTO DELL'ORGANICO
(Art. 5)

Qualifiche	
Gruppo di concetto:	
Segretario	27
Gruppo esecutivo degli uffici:	
Aiuto applicato	104
Gruppo ausiliario:	
Inserviente	11
Gruppo esecutivo dell'esercizio:	
Operaio qualificato	52
Manovale	177

LEGGE 6 novembre 1963, n. **1444**.

Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Nei contratti già stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;

3) al canone iniziale aumentato del 12 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;

4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai contratti di sublocazione.

Art. 2.

Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le locazioni e le sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso in base alle norme vigenti.

Art. 3.

Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento o che superi i limiti previsti dall'articolo 1, è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Art. 4.

Le controversie derivanti dalla applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Prima della trattazione della causa il giudice deve, in ogni caso, esperire il tentativo di conciliazione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto per due anni dalla data stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1963

SEGNI

Leone — Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. **1445**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1330 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Statistica sanitaria ».

Dopo l'art. 499 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione per medici laboratoristi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 500. — La Scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica.

Art. 501. — Possono essere ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 502. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo negli Istituti di chimica biologica e di microbiologia.

Art. 503. — Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di sessanta. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale.

Art. 504. — La direzione della Scuola viene assunta, ad anni alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di Chimica biologica e di Microbiologia.

Art. 505. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 506. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1) Fisiologia;
2) Patologia generale;
3) Tecniche di laboratorio;
4) Batteriologia generale;
5) Batteriologia speciale;
6) Virologia e tecniche relative;
7) Micologia;
8) Immunologia e tecniche relative;
9) Chimica biologica generale;
10) Chimica biologica applicata;
11) Fisico-chimica applicata;
12) Nozioni di immunochimica applicata;
13) Parassitologia e tecniche relative;
14) Microscopia clinica;
15) Nozioni di igiene applicate al laboratorio di analisi cliniche;
16) Nozioni di statistica biologica;
17) Tecnica dei prelevamenti.

Art. 507 — L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 352 dello statuto dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1446**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Sociologia;
Antropologia criminale;
Esegesi delle fonti del diritto romano.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia del teatro e dello spettacolo;
Archivistica.

Gli articoli 83 e 86 relativi all'ordinamento della Scuola di perfezionamento in filologia classica annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, sono modificati come segue:

Art. 83. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in Lettere e filosofia, in materie letterarie e in Pedagogia ».

Art. 86. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento sono quattro annuali da scegliere fra le seguenti:

Letteratura greca;
Letteratura latina;
Filologia greca e latina;
Glottologia;
Grammatica greca e latina;
Storia comparata delle lingue classiche;
Papirologia;
Storia romana con esercitazioni di epigrafia;
Storia greca;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Storia della filosofia antica.
Antichità greche e romane;
Etruscologia:
Letteratura cristiana antica;
Filologia bizantina;
Storia della letteratura latina medioevale;
Filologia umanistica;
Paleografia.

Art. 91 relativo alla Scuola di perfezionamento in filosofia annessa alla Facoltà di lettere e filosofia fra le discipline a scelta dello studente è aggiunta quella di « Esercitazioni di filosofia teoretica ».

Dopo l'art. 92 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Storia annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in storia

Art. 93. — Presso la Facoltà di lettere e filosofia è istituita una Scuola di perfezionamento in storia.

La durata del corso è di due anni. Vi sono ammessi i laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di giurisprudenza. Limitatamente all'indirizzo di storia moderna e contemporanea sono ammessi i laureati della Facoltà di scienze politiche e di economia e commercio.

Sono ammessi, i laureati stranieri forniti di titoli equivalenti.

La Scuola di perfezionamento rilascia un diploma di perfezionamento.

Art. 94. — La Scuola di perfezionamento ha tre indirizzi:

1) Storia antica;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna e contemporanea.

Art. 95. — Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per un biennio dell'indirizzo di storia antica:

1) Storia greca;
2) Storia romana;

Sono materie complementari annuali, da scegliersi in numero di due per ciascun anno di corso:

1) Epigrafia greca;
2) Epigrafia romana;
3) Antichità greche e romane;
4) Numismatica antica;
5) Filologia classica;
6) Archeologia;
7) Paleografia e diplomatica;
8) Storia antica orientale;
9) Storia del diritto romano;
10) Storia della letteratura greca;
11) Storia della letteratura romana;
12) Storia della filosofia antica;
13) Storia delle religioni;
14) Storia del cristianesimo;
15) Storia della letteratura cristiana antica;
16) Storia della letteratura latina medioevale;
17) Storia medioevale;
18) Storia ed istituzioni della Liguria.

Art. 96. — Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per un biennio dell'indirizzo di storia medioevale:

1) Storia medioevale;
2) Paleografia e diplomatica.

Sono materie complementari annuali da scegliersi in numero di due per ciascun anno di corso:

1) Storia romana,
2) Storia moderna;
3) Storia e filologia bizantina;
4) Biblioteconomia e bibliografia;
5) Archivistica;
6) Numismatica, sfragistica e araldica;
7) Linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
8) Pubblicistica e cronachistica medioevale;
9) Paleografia musicale;
10) Epigrafia medioevale;
11) Storia della letteratura latina medioevale;
12) Storia economica;
13) Storia del diritto italiano;
14) Storia del Cristianesimo;
15) Storia della Chiesa;
16) Storia delle religioni;
17) Storia del commercio e della navigazione;
18) Archeologia medioevale;
19) Storia ed istituzioni musulmane;
20) Storia della cultura ebraica;
21) Storia dell'Europa orientale;
22) Storia della tecnica e dell'arte libraria;
23) Storia ed istituzione della Liguria.

Art. 97. — Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per un biennio dell'indirizzo di storia moderna e contemporanea:

1) Storia moderna;
2) Storia contemporanea;
3) Geografia.

Sono materie complementari annuali, da scegliersi in numero di due per ciascun anno di corso:

1) Storia medioevale;
2) Storia del Risorgimento;
3) Storia delle dottrine politiche;
4) Storia delle dottrine economiche;
5) Storia del giornalismo;
6) Storia del lavoro e delle idee sociali;
7) Storia del Cristianesimo;
8) Storia della scienza e delle tecniche;
9) Storia della storiografia;
10) Storia economica;
11) Storia dell'industria e degli affari;
12) Sociologia e antropologia culturale;
13) Economia politica;
14) Statistica e demografia;
15) Storia dei trattati e politica internazionale;
16) Storia dei Paesi afro-asiatici;
17) Storia dei Paesi latino americani;
18) Storia dell'America anglo-sassone e degli Stati Uniti;
19) Storia delle democrazie socialiste e dell'Unione Sovietica;
20) Storia della Resistenza e della seconda guerra mondiale;
21) Storia e politica navale;
22) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
23) Storia ed istituzioni della Liguria.

Art. 98. — Almeno negli insegnamenti fondamentali la Scuola di perfezionamento organizza corsi trimestrali di seminario, affidati ai ricercatori facenti capo agli Istituti di storia antica e di storia medioevale e moderna, al termine dei quali gli allievi dovranno sostenere un colloquio o una prova scritta o presentare una esercitazione scritta.

Art 99. — Gli allievi della Scuola di perfezionamento sono tenuti a frequentare le lezioni ed i seminari.

Il piano di studi è concordato entro il primo anno di corso tra l'allievo ed il docente della materia in cui l'allievo intende svolgere la dissertazione finale. Per ciascun anno di corso una delle discipline complementari può essere scelta tra gli insegnamenti impartiti nell'Università e non previsti dal presente regolamento. Il piano di studi e le sue eventuali successive modifiche sono sottoposti all'approvazione del Consiglio della scuola.

Gli allievi non sono ammessi al secondo anno di corso se non hanno superato tutti gli esami del primo anno.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta avente carattere di originalità, interessante una delle discipline previste per l'indirizzo prescelto e nella discussione della stessa.

Art. 100. — Gli allievi, sono tenuti al pagamento delle tasse nella misura fissata annualmente e per tutto il biennio dal Consiglio della scuola. Tale misura non dovrà in ogni caso eccedere. per il primo e il secondo anno di corso quella stabilita rispettivamente per il primo e per l'ultimo anno di corso della Facoltà di lettere e filosofia.

Su proposta del direttore della Scuola, sentito il parere del Consiglio della scuola, possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento delle tasse quegli allievi che svolgano o che abbiano svolto una attività a carattere continuativo non remunerata presso l'Istituto di storia antica o presso l'Istituto di storia medioevale e moderna.

Art. 101. — Il direttore della Scuola è nominato per un triennio dalla Facoltà tra i professori di ruolo delle materie comprese nella Scuola.

Art. 102. — Gli insegnanti della Scuola e gli incaricati dei corsi di seminario sono proposti alla Facoltà dal direttore della Scuola e scelti tra i professori di ruolo, i liberi docenti e i cultori notoriamente competenti. Il Consiglio della scuola è formato dai professori di ruolo e dai liberi docenti incaricati di insegnamenti fondamentali ed è presieduto dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1447.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 126. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Biochimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. **1448**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Luigi Gabioli », con sede in Roma.

N. 1448. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Prof. Luigi Gabioli », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1449**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Giovanni Battista Massone », con sede in Recco (Genova).

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Giovanni Battista Massone », con sede in Recco (Genova) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1450**.

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad acquistare un terreno.

N. 1450. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Umberto Cioci, un appezzamento di terreno di are 10,80 (mq. 1080) sito in Macerata come da atto a rogito notaio Lorenzo Lorenzelli del 18 dicembre 1961, al n. 24094 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1451**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 1451. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 ottobre 1962, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 3, 6 e 10 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1452**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Nicolò Vescovo in Borgo Piave, del comune di Belluno.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 25 settembre 1961, integrato con dichiarazione del 27 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Nicolò Vescovo in Borgo Piave del comune di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale allo Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il prof. Sabato Visco è nominato presidente dello Istituto nazionale della nutrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

LEONE — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 123. — ANGELINI

(9388)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale operaio assunto dal comune di Urbania (Pesaro) per lavori di carattere occasionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Urbania in provincia di Pesaro, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari degli operai giornalieri assunti per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a quindici giorni in un anno;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Urbania per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiori a quindici giorni in un anno, è applicata con le modalità dell'industria la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

p. *Il Ministro per l'interno*
BISORI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9341)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961 con il quale il dott. Giampiero Rellini è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa;

Considerato che il dott. Giampiero Rellini è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Cacace, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima in sostituzione del dott. Giampiero Rellini, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 16 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(9290)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1963.

Nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale, del Banco di Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni; nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto in data 31 gennaio 1955 e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1959, con il quale il dott. Alessandro Duce venne nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale, del Banco di Sardegna;

Considerato che, essendo deceduto il dott. Duce, si rende necessario provvedere alla nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale, del suddetto Istituto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Aldo Baldari è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Egli durerà in carica, unitamente agli altri membri del Collegio sindacale, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Milazzo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9414)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9413)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Niscemi (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9415)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Bernalda (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.291.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9416)

Autorizzazione al comune di San Nicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di San Nicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9419)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.401.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi de'l'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9420)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Acquapendente (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.369.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9417)

Autorizzazione al comune di Bastia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Bastia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9418)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Falerna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.489.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9421)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Villalago (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.323.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9422)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 699.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9423)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.299.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9424)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Locorotondo (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.184.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9425)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere mutuo di L. 19.362.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9426)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1963, il comune di Crotone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9427)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Scampitella (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9428)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.513.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9429)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Marcaria (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9430)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Gambatesa (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.739.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 6 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,39	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,38	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,42	577,30	577,75	577,40	577,10	577,30	577,35	577,40	577,30	577,30
Fr. Sv.	144,20	144,20	144,19	144,195	144,18	144,20	144,19	144,25	144,20	144,20
Kr. D.	90,12	90,10	90,12	90,10	90,12	90,11	90,07	90,15	90,11	90,11
Kr. N.	87,01	86,95	87,02	86,97	87 —	86,96	86,9675	87 —	86,96	86,96
Kr. Sv.	119,85	119,83	119,85	119,81	119,75	119,81	119,82	119,85	119,83	119,85
Fol.	172,61	172,74	172,78	172,77	172,75	172,71	172,74	172,75	172,77	172,77
Fr. B.	12,47	12,49	12,487	12,49	12,485	12,47	12,4875	12,45	12,48	12,48
Franco francese	127,02	127,03	127,01	127,0275	127,10	127,03	127,03	127,02	127,03	127,02
Lst	1741,57	1741,50	1741,50	1741,70	1741,25	1741,20	1741,35	1741,30	1741,20	1741,50
Dm. occ.	156,47	156,54	156,535	156,55	156,40	156,52	156,54	156,50	156,52	156,53
Scell. Austr.	24,08	24,075	24,09	24,0775	24,05	24,07	24,07125	24,10	24,07	24,075
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli del 6 novembre 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	110,575
Redimibile 3,50 % 1934	91,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,725
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,225
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,39
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,192
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	86,969
1 Corona svedese	119,815
1 Fiorino olandese	172,755
1 Franco belga	12,480
1 Franco francese	127,029
1 Lira sterlina	1741,525
1 Marco germanico	156,545
1 Scellino austriaco	24,074
1 Escudo Port.	21,71

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 069, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 marzo 1961 dalla signora Mattiolo Rosina nella sua qualità di vedova di Bombonato Antonio, elettivamente domiciliata a Rovigo, via Nino Bedendo n. 20-D, avverso il decreto ministeriale n. 1626582 del 24 gennaio 1956, con il quale venne negato alla ricorrente il diritto alla pensione di riversibilità per la morte del marito già titolare di pensione di guerra.

(9091)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

L'ing. Angelo Pennacchi, nato a Roma il 15 agosto 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 9 settembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(9159)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Michele Greco, nato a Taranto il 17 dicembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 17 giugno 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(9161)

Autorizzazione alla Scuola media statale di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena numero 7806/Divisione II del 2 aprile 1963, il preside della Scuola media statale di Vignola, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 250.000 consistenti in due titoli B.T.N. 5% 1971, uno di L. 50.000 serie 5, numero 35.75.11/52 ed uno da L. 200.000 serie 18 n. 193441/480 disposta dalla famiglia Plessi nella persona del dott. Mario Plessi per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi alla memoria di Cesare Alessandro Plessi, capitano di artiglieria alpina in s.p.e., deceduto in campo di concentramento a Sandostel (Germania) il 6 novembre 1944.

(9215)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, foglio n. 89, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Roncarati Bianca ed altri avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Ferrara aveva rigettato il ricorso, dai medesimi proposto, avverso la concessione di una licenza commerciale alla Cooperativa proletaria di consumo di Copparo.

(9092)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1962.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del testo unico;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1962, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e visto il successivo decreto ministeriale 9 marzo 1963 con il quale è stata richiesta l'abilitazione professionale ai fini dell'ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso citato in premesse, è composta come segue.

Presidente:

Severini dott. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:

Basile prof. dott. ing. Stefano, titolare di Elettrotecnica dell'Università di Bologna;

Savastano prof. dott. ing. Giorgio, incaricato di Misure elettriche dell'Università di Napoli;

Mazzarella dott. ing. Mario, ispettore generale tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Alessandria dott. ing. Giovanni, direttore di divisione tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Segretario:

Enea dott. ing. Giuseppe, consigliere tecnico di 1ª classe nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1963
Registro n. 36 Uff. risc. poste, foglio n. 095. — ANSALONE

(9325)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Dichiarazione di diserzione del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 147, con il quale è stato indetto il concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, con prova obbligatoria di lingua tedesca;

Vista la lettera raccomandata con r.r. n. 2084/8/13/C del 24 maggio 1963, con la quale è stato comunicato al dott. Giampaolo Manzini, unico candidato del concorso suddetto, il diario delle prove scritte;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso dai quali risulta che il dott. Manzini Giampaolo non si è presentato a sostenere le prove scritte di esame;

Decreta:

Il concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961, è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di candidati alle prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1963
Registro n. 10 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 19. — LA TORRE

(9206)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a centottantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 41, del 10 ottobre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1963 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a centottantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1962.

(9292)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per la ragioneria, computisteria e tecnica commerciale, matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica, materie tecniche commerciali, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 41, del 10 ottobre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1963 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per la ragioneria, computisteria e tecnica commerciale, matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica, materie tecniche commerciali, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(9293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso speciale per titoli a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 41, del 10 ottobre 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1963 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso speciale per titoli a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

(9294)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», della carriera di concetto.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/28971 del 14 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, registro n. 12 Monopoli, foglio n. 278 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 208 del 5 agosto 1963, si comunica che le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, presso la sede del CRAL dei Monopoli di Stato, via Ascianghi 4/6, nei giorni 16 e 17 dicembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(9350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vacante nel comune di Bagnone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vacante nel comune di Bagnone (2ª sede), indetto con decreto n. 1552 del 19 maggio 1962;

Veduti i verbali depositati dalla Commissione suddetta, nonchè gli atti del concorso relativo;

Riscontrata la regolarità delle operazioni della Commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della farmacia vacante nel comune di Bagnone:

1. Viti Nicola . . . punti 65,59
2. Cevenini Giuseppa . . . » 57,25
3. Scarale Mario . . . » 52,85
4. Pagano Gino . . . » 47,49

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, affissa all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Massa, addì 15 ottobre 1963

Il medico provinciale: GALLO

(9124)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1205/6/II del 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1962;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto numero 4672/6/II del 18 luglio 1963, modificato con decreto numero 6656/6/Rag., del 2 ottobre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Fazzi Alberto	punti	55,1506
2. Nucci Giuseppe	»	51,6784
3. Farmeschi Elido	»	47,5579
4. Bacci Pierantonio	»	47,3092
5. Savelli Ettore	»	46,6591
6. Malagoli Alberto	»	46,4753
7. Petrucci Sisto	»	46,1641
8. Manganelli Gianfranco	»	46,0993
9. Bacciarini Domenico	»	45,7556
10. Mantova Salvatore	»	44,3583
11. Benocci Sabatino	»	44,0890
12. Valle Paride	»	43,6916
13. Vigni Ennio	»	43,0048
14. Magnante Vito	»	42,9848
15. Rossetti Michele	»	42,7695
16. Petrillo Giffredo	»	42,5662
17. Micucci Bruno	»	42,5381
18. Amici Alberto	»	42,0220
19. Gennari Giordano	»	41,7954
20. Pedriali Lanfranco	»	41,7259
21. Burchianti Giovanni	»	41,1742
22. Marsili Giuliano	»	40,9620
23. Cavallucci Carlo	»	39,8844
24. Sarmiento Stefano	»	39,4898
25. Di Pietro Francesco	»	39,0000
26. Pata Pasquale	»	38,5351
27. Pieri Alfio	»	37,8983
28. Toma Antonio	»	35,8162
29. Tanini Roberto	»	35,4924
30. Masetti Giuseppe F.	»	35,0000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6794/6/II in data odierna, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1962;

Visto l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Fazzi Alberto: condotta di Follonica;
2) Nucci Giuseppe: Castiglione della Pescaia (condotta di Buriano);
3) Bacci Pierantonio: Montieri (condotta di Boccheggiano);
4) Savelli Ettore: Serano (condotta di Elmo);
5) Petrucci Sisto: Castiglione della Pescaia (condotta di Tirli);
6) Manganelli Gianfranco: Castiglione della Pescaia (condotta di Vetulonia);
7) Bacciarini Domenico: Arcidosso (condotta di Stribugliano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(9326)

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 925/4/II in data 1° febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Grosseto;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4034/4/II in data 21 giugno 1963, e successivo n. 6003 in data 14 settembre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie; approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei per il concorso in oggetto, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Salamandra Romolo	punti	156,2575
2. Donati Giorgio	»	125,3544
3. Porcelli Giuseppe	»	119,0224

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 29 ottobre 1963

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6932/4/Amm. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei per il concorso di ufficiale sanitario del comune di Grosseto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Romolo Salamandra è nominato in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario del comune di Grosseto.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, presso il predetto Comune, entro il giorno 1° dicembre 1963, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nonchè, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 29 ottobre 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(9408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario nel comune di Taggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3435 del 2 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Taggia;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Carcò dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Petrilli dott. prof. Fernando, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;

Antognetti dott. prof. Lorenzo, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Genova;

De Palma dott. Guglielmo, ufficiale sanitario del comune di Sanremo.

Segretario:

Barbera dott. Mariano, consigliere di Prefettura.

Imperia, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(9286)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ventimiglia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2671 del 1° agosto 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ventimiglia;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Carcò dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Petrilli dott. prof. Fernando, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;

Antognetti dott. prof. Lorenzo, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Genova;

De Palma dott. Guglielmo, ufficiale sanitario del comune di Sanremo.

Segretario:

La Rocca dott. Mario, consigliere di Prefettura.

Imperia, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(9285)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14498 in data 14 novembre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Asciano-Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia;

Visto il proprio decreto n. 15603 in data 22 dicembre 1962, con il quale è stato prorogato di trenta giorni il termine per la partecipazione al concorso predetto;

Visti gli artt. 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli artt. 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Rita prof. Geo, direttore incaricato dell'Istituto d'igiene dell'Università di Siena;

Lenzi prof. Franco, direttore dell'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Siena;

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale superiore;

Carloni dott. Mario, ufficiale sanitario del Consorzio di Montalcino.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Giancarlo Guasparri, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Siena ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 23 ottobre 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(9409)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7263, del 12 maggio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti, in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Vista la dichiarazione con la quale la concorrente Trattaro Angela rinunzia al posto di condotta ostetrica del comune di Floresta;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria;

Visto l'art. 26 del Regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Casella Ida è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di Floresta.

Il sindaco di Floresta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 21 ottobre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(9155)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 8 maggio 1963, numeri 1471 e 1472, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962 di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 4075, ed è stato provveduto a dichiarare i vincitori del concorso stesso;

Considerato che i candidati dott. Lanfranco Pedriali, dottor Leo Fedeli, dott. Camillo De Francesco, dott. Giuliano Riccucci e dott. Sergio Frezza hanno rinunciato alla condotta medica di Cortino (condotta unica);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore della citata condotta il concorrente idoneo che nella graduatoria segue i rinunciatari;

Considerato che tale concorrente, il dott. Ulderico Foppoli, appositamente interpellato, ha accettato il posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ulderico Foppoli è dichiarato vincitore della condotta medica di Cortino (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello del comune di Cortino.

Teramo, addì 8 ottobre 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(9154)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4999 del 7 giugno 1963 e n. 5000 dell'8 giugno 1963;

Considerato che l'ostetrica Fusca Filippina, vincitrice della condotta ostetrica di Filandari ha rinunziato;

Considerato inoltre che l'ostetrica Verardi Carmela, che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Filandari, indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5000 dell'8 giugno 1963, l'ostetrica Verardi Carmela è dichiarata vincitrice della condotta di Filandari in sostituzione di Fusca Filippina, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Filandari.

Catanzaro, addì 17 ottobre 1963

Il medico provinciale: LANIA

(9152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1963, n. 2598, con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Apecchio (Serravalle di Carda) e di Carpegna-Frontino;

Riconosciuto che occorre provvedere alla assegnazione di dette condotte alle concorrenti che vi hanno diritto, secondo le indicazioni preferenziali risultanti dalle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto il 19 agosto 1963, n. 2598;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle sottonotate ostetriche sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Dormicchi Elena: Apecchio (Serravalle di Carda);
2) Santucci Amedea: Carpegna-Frontino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 11 ottobre 1963

Il medico provinciale: CAVINA

(9077)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.